



Ministero dell'Università della Ricerca e dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado "Mantegna – Bonanno"
Via Bologni 4 - 90136 Palermo
Tel. 0916680889
e-mail: paic85300a@istruzione.it

Ufficio del Dirigente Scolastico

Palermo, 15 maggio 2018

Protocollo n. _____

Al
Personale Docente S.M.S. "Borsellino/Bonanno"
SEDE

Agli Uffici Amministrativi
⇒ DSGA
⇒ Area Alunni
⇒ Area del Personale
SEDE

_ Notifica personale

Presidenza della Istituzione Scolastica

Circolare n. 154

Oggetto: SCRUTINIO FINALE S.M.S: ORGANIZZAZIONE GENERALE ADEMPIMENTI CONNESSI

PROCEDURE DI FINE ANNO SCOLASTICO - a.s. 2017/2018

QUESTO UFFICIO DI PRESIDENZA HA ORGANIZZATO LE OPERAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO E LE PROCEDURE RELATIVE ALL'ESAME CONCLUSIVO IL 1° CICLO D'ISTRUZIONE, SECONDO LE NOVITÀ PREVISTE DALLA NUOVA NORMATIVA. I SIGG. DOCENTI, PER GARANTIRE LA REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE, DOVRANNO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE AGLI ADEMPIMENTI INERENTI I PROPRI COMPITI AMMINISTRATIVI.

A - OPERAZIONI DI VALUTAZIONE FINALE E ADEMPIMENTI CONNESSI



Le lezioni avranno termine in data 08 giugno 2018 alle ore 11.00.



Le operazioni di valutazione finale, che rientrano tra i servizi pubblici essenziali disciplinati dalla Legge n. 146/1990, si svolgeranno sulla base del calendario programmato.

☒	Adeempimenti connessi all'ordine del giorno S.M.S. "Borsellino/Bonanno"
01.	Validazione dell'anno scolastico – art. 11, legge 59/2001
⇒	Scuola Secondaria di 1° Grado Per tutte le classi la relazione svilupperà i seguenti punti: ▪ presentazione della classe/metodologie comuni ed attività curricolari/attività di recupero e di approfondimento/attività progettuali, laboratoriali, integrative/attività extracurricolari / modalità di verifica e valutazione; Scuola Secondaria di 1° Grado



Ufficio del Dirigente Scolastico

OPERAZIONI FINALI S.M.S – SCRUTINIO A.S. 2017/2018

	Per le classi terminali la relazione dovrà evidenziare: - criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare; - prove differenziate; - linee generali sulle attività disciplinari ed interdisciplinari svolte nel triennio.
	• Sarà sottoscritta dai docenti componenti il Consiglio di Classe. • Sarà redatta in unica copia per le classi non terminali (da allegare al verbale). • Sarà redatta in duplice copia per le classi terze (da allegare a: verbale e cartella esami).
⇒	Si raccomanda la massima precisione nella compilazione della relazione finale delle classi terza da consegnare al Presidente di Commissione. Dal documento deve risultare la situazione finale della classe ed i criteri orientativi per gli esami conclusivi il primo ciclo d'istruzione. <i>Si raccomanda di avere la massima scrupolosità nella compilazione di tutti gli atti, in quanto "atti pubblici" soggetti ad ogni tipo di controllo contestazione.</i>

CALENDARIO SCRUTINI

Le operazioni di scrutinio avranno luogo presso la Sede Centrale "Mantegna" di Via Bologni, 4

FINE ANNO SCOLASTICO	Dalle ore	Alle ore	08 GIUGNO	11 GIUGNO	12 GIUGNO	14 GIUG	E S A M I	Ordine del Giorno	
	08:00	09: 00		2 C	-			1. OPERAZIONI DI VALUTAZIONE FINALE	
	09: 00	10: 00		1 B	-			2. APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE	
	10: 00	11: 00		1 A	-			3. LETTURA E APPROVAZIONE VOTO SINGOLE DISCIPLINE	
	11: 00	12: 00		2 B	-			4. APPROVAZIONE E TRASCRIZIONE GIUDIZIO IDONEITA' (TERZE)	
	12: 00	13: 00	3 A					5. APPROVAZIONE E TRASCRIZIONE CONSIGLIO ORIENTATIVO (TERZE)	
	13:00	14: 00	3 C					LE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE NON EFFETTUATE PER EVENTUALI AZIONI DI SCIOPERO SI INTENDONO RINVIATE IN CODA AL CALENDARIO A DECORRERE DALLE ORE 14:00 DEL GIORNO 11 GIUGNO 2018	
	14: 00	15: 00	3 B						
	16: 00	17: 00	2 A						
	16:00	17: 00							
17: 00	18: 00								
18: 00	19: 00								
								13.06.2018 – Preliminare ore 16:00.	
11 giugno 2018								Salvo diversa determinazione del Presidente della Commissione d'Esame.	
12:30	13:30	Ratifica collegiale degli scrutini							

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

1. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 169 del 30 ottobre 2008 – (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università pubblicato sulla G.U. n. 256 del 31.10.2008), nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
2. La valutazione dell'insegnamento della religione o delle attività alternative viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
3. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Relativamente agli alunni disabili avranno come oggetto del proprio giudizio i criteri di cui all'articolo 318 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 169 del 30 ottobre 2008.
5. L'ammissione alla classe successiva può avvenire anche se in sede di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.



6. Il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna/o alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La non ammissione viene deliberata a maggioranza: il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

7. La comunicazione immediata alle famiglie degli allievi che hanno riportato insufficienze, dopo lo scrutinio, dovrà avvenire attraverso telegramma o fonogramma.

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi dell' art. 2 della C. 1865 del 10/10/2017 è espressa:

- a. nella scuola secondaria di primo grado, con giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e al Patto di corresponsabilità e secondo i criteri definiti dal collegio dei docenti;
- b. il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

8. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

9. Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

10. l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo sono disciplinati dagli artt.6 e 7 del D- L. n.62/2017, che può avvenire anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art.4 commi 6 e 9 bis, del DPR n°249/1998.
- Aver partecipato entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

12. Il decreto legislativo n. 62/2017 ha novellato la valutazione e la certificazione delle competenze nel primo ciclo e gli esami di Stato.

13. La valutazione, compresa quella relativa agli esami di Stato, è espressa, per ciascuna delle discipline del curriculum, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

14. Nello specifico, il giudizio, che accompagna la valutazione in decimi, deve descrivere il processo formativo, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

03. FORMULAZIONE GIUDIZIO DI IDONEITA' - AMMISSIONE - NON AMMISSIONE

- | | |
|---|---|
| ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> • Le griglie predisposte anteriormente alla seduta collegiale devono intendersi strumenti funzionali alle operazioni stesse e, in particolare, consentono al Coordinatore del Consiglio di Classe di esprimere una proposta. |
| ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> • Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, <u>un dettagliato giudizio di non ammissione all'esame.</u> |

04. TRASCRIZIONE DELLE VALUTAZIONI

- | | |
|---|--|
| ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> • Le trascrizioni hanno luogo seduta stante senza soluzione di continuità. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nella eventualità che le operazioni si concludano oltre i tempi previsti, la presidenza sarà assunta da docente designato seduta stante. |



⇒	- La valutazione e il giudizio d'idoneità o di non idoneità all'esame dovranno essere trascritti su: scheda di valutazione e registro generale. - Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva è deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota, al riguardo, nel documento individuale di valutazione (Scheda di valutazione).
⇒	Per le classi terze il giudizio globale di idoneità deve essere trascritto sulla "Scheda personale del candidato".
05.	TRASCRIZIONE CONSIGLIO ORIENTATIVO
⇒	- Il Consiglio Orientativo fa parte integrante del giudizio globale di idoneità. - Va trascritto espressamente sulla scheda individuale di esame.
	Redazione verbale della seduta del consiglio
⇒	- Il verbale della seduta deve indicare l'elenco nominativo degli alunni scrutinati ed evidenziare il risultato conseguito da ciascun alunno. - Per gli alunni non ammessi alla classe successiva, la motivazione deve essere dettagliatamente articolata; - Per gli alunni con insufficienze, ammessi alla classe successiva, la motivazione deve essere dettagliatamente articolata. - Sia sul registro generale sia sul verbale tutti i docenti componenti il Consiglio di Classe apporranno la propria firma (leggibile per esteso).
√	Adempimenti singolo docente
	Tutti i docenti (per ciascuna classe e per ciascuna disciplina) provvederanno a:
	- Redigere la Relazione Finale utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Presidenza - Predisporre il Programma svolto limitatamente alle classi terze. - Il programma dovrà essere firmato dal docente e da due alunni.
	NOTA BENE
	① CLASSI 1^a e 2^a
	La relazione deve essere redatta in duplice copia da allegare al Verbale della Seduta ed al Registro Personale (stampa registro elettronico).
	② CLASSI 3^a
	La relazione ed il programma devono essere redatti in triplice copia da allegare al Verbale della Seduta, al Registro Personale (stampa registro elettronico) ed alla " Carpetta Esami ".
	③ COPIA DESTINATA AL VERBALE DELLA SEDUTA
	☒ La copia da allegare al verbale della seduta, per tutte le classi, è inserito nell'area scrutini della "Spaggiari".
☒	Scadenze
⇒	Per le date relative alle operazioni di valutazione finale dovranno essere consegnati e definiti: ▷ Registro del Professore (stampa registro elettronico) ▷ Elaborati ▷ Registri di classe ▷ Atti da allegare al verbale (relazione e programma) ▷ Atti da allegare alla carpetta esami (che sarà predisposta dal Coordinatore del C.d.C. per la seduta preliminare degli esami di licenza)



Gli elaborati saranno consegnati all'Ufficio di Vicepresidenza (*D.ssa Silvia Ruppi*) esclusivamente nei seguenti giorni e orari:

Data	Dalle ore 	Alle ore 	Dalle ore 	Alle ore 
06/07/08 GIUGNO 2018	09.00	13.00	*	*



Il Registro di Classe dovrà essere consegnato in Presidenza dal Docente presente in classe all'ultima ora ( ora del 08.06.2018).

Il Coordinatore di plesso dovrà verificare che nessun registro di classe sia presente nelle classi al termine delle lezioni.

Ratifica finale scrutini



IL COLLEGIO DEI DOCENTI E' CONVOCATO, PRESSO L'AUDITORIUM DELLA SCUOLA, PER LE OPERAZIONI DI RATIFICA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE ALLE ORE 12.30 DEL GIORNO 11 GIUGNO 2018. I COORDINATORI DI CLASSE PRECEDENTEMENTE DOVRANNO EFFETTUARE, INSIEME A TUTTI I DOCENTI, UN ACCURATO ED ATTENTO CONTROLLO DI TUTTA DOCUMENTAZIONE. AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLO SCRUTINIO DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI ALL'UFFICIO DI VICEPRESIDENZA.

B - IMPEGNI FINE ANNO SCOLASTICO

I risultati saranno resi pubblici in data 11 giugno 2018 alle ore 14:00 per tutte le classi 3[^].

I risultati saranno resi pubblici in data 18 giugno 2018 alle ore 14:00 per le classi 1[^] - 2[^].

La riunione preliminare per gli esami conclusivi il primo ciclo d'istruzione avrà luogo mercoledì 13 giugno 2018 alle ore 16:00.

Le prove scritte degli esami di Stato conclusivi del 1° ciclo si svolgeranno secondo il seguente calendario (salvo modifiche introdotte in sede di riunione preliminare dal Presidente della Commissione d'Esami):

☒	14 giugno 2018	prova scritta di Italiano (inizio prova ore 08:00 – 4 ore);
☒	15 giugno 2018	prova scritta di Matematica (inizio prova ore 08:00 – 3 ore);
☒	16 giugno 2018	prova scritta di Lingua Inglese e Francese (inizio prova ore 08:00 – 3 ore in totale*);
☒	18 giugno 2018	inizio esami orali.
* Lingua straniera: una prova distinta in due sezioni – 2 ore lingua inglese - 1 ora lingua francese - pausa di 15 minuti tra le due sezioni.		

Entro il 16 giugno ciascun docente dovrà produrre istanza per la fruizione delle ferie presso l'UFFICIO AMMINISTRATIVO – AREA DEL PERSONALE.

C - COMPILAZIONE GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione sono trasmesse con nota a parte ai Coordinatori dei Consigli di Classe.

Gli altri docenti si organizzeranno in modo da assicurare che tali griglie, unitamente alle relazioni finali per ciascuna disciplina (esemplare destinato ad essere allegato al Verbale della seduta), pervengano al Coordinatore del Consiglio di Classe non oltre il 08 GIUGNO 2018.

Si ricorda, infine, che la griglia di valutazione relativa alla valutazione per discipline deve essere consegnata a questo Ufficio entro la stessa data.



AVVERTENZE FINALI

Questa istituzione scolastica, in applicazione della O.M. n. 126/2000 (art. 5 - comma 2), comunicherà alle famiglie preventivamente l'esito negativo degli scrutini secondo le seguenti modalità:

- classi terze fonogramma diramato a decorrere dalle ore 14:00 del giorno 11 Giugno 2018
- altre classi fonogramma diramato a decorrere dalle ore 14:00 del giorno 16 Giugno 2018



Ufficio del Dirigente Scolastico

OPERAZIONI FINALI – SCRUTINIO A.S. 2017/2018

Docenti non impegnati nello svolgimento delle prove d'esame.

Tutti i docenti non impegnati nelle prove d'esame parteciperanno alla seduta preliminare degli Esami di Stato e dovranno garantire la loro immediata reperibilità sino al 30 giugno p.v. per eventuali adempimenti connessi alla funzione.



ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Il Personale Amministrativo Area Alunni, entro il 7 giugno 2018, completerà la tabulazione delle assenze di ciascun alunno al fine di consentire la puntuale applicazione dell'art. 11, comma 1, Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

L'Ufficio predisporrà, altresì, la documentazione che consentirà l'applicazione della deroga deliberata dal Collegio dei Docenti e prevista dall'art. 5, comma 2, del Regolamento di Istituto.

In ciascuna delle giornate, per le quali è previsto lo svolgimento dei Consigli di Classe, nonché nel giorno destinato al controllo degli Atti (11 giugno 2018 – ratifica collegiale dello scrutinio) e alla Preliminare degli Esami, dovrà essere garantita la presenza di un Assistente Amministrativo a disposizione dei Consigli di classe.

	Privacy
√	Conduzione degli scrutini ed esami
01.	Indicazioni

Si forniscono alcune indicazioni per guidare i C.d.C. nel delicato adempimento della valutazione degli alunni affinché questa attività sia effettuata nelle condizioni di massima trasparenza ed obiettività, per evitare che in sede di eventuale controversia, l'Istituto possa essere soccombente.

In proposito può essere utile informare le SS.LL. sul diritto di accesso ai documenti degli alunni descritto nella legge n. 241/90 e nelle successive precisazioni fatte dal Garante sulla Privacy il 3/12/04 in materia di pubblicazione degli esiti degli scrutini.

Sulla prima questione si ricorda che il diritto di accesso è escluso per ragioni di riservatezza, se gli atti richiesti da un genitore riguardano altri alunni della stessa scuola e la loro divulgazione sia lesiva della loro sfera soggettiva; il genitore può ottenere l'accesso solo per la parte del documento che riguarda il proprio figlio e non anche per gli altri alunni. Analogamente per gli elaborati degli alunni: il diritto di accesso è consentito solo sugli elaborati dei propri figli e non anche su quelli degli altri alunni, non potendosi eccepire in giudizio la disparità di trattamento.

In materia di privacy il Garante 196/2003 ha sottolineato come nessuna norma impone di tenere segreti i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni o degli scrutini, né di consegnare gli esiti agli alunni in busta chiusa.

I risultati degli scrutini – che non sono dati sensibili – per ragioni di trasparenza devono essere pubblicati all'albo dell'Istituto.

All'albo vanno anche pubblicati gli esiti degli esami “con la sola indicazione della dizione “non licenziato” nel caso di esito negativo.

01.	Vademecum
-----	------------------

Appare utile ricordare quanto definito dalla normativa vigente riguardo le procedure amministrative delegate al C.d.C. in qualità di Organo con funzioni giudicatrici.

Il Consiglio di classe

È costituito da tutti i docenti della classe. È presieduto dal Dirigente scolastico, il quale può delegare un docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. In caso di assenza ufficiale o impedimento del Dirigente scolastico può presiedere il Collaboratore vicario o il docente più anziano.

Essendo richiesto il “quorum integrale” nei collegi con funzioni giudicatrici (Cons. Stato – VI Sez. – 189 del 17/02/88), il docente impedito a partecipare, con documentazione a riprova, deve comunicare tempestivamente affinché il D.S. possa affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia, in servizio presso l'Istituto.



1. Decisioni a maggioranza

Essendo il C.d.C. in funzione valutativa un Collegio perfetto, in caso di disaccordo e, quindi, di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione su proposte, non è ammessa l'astensione.

Tutti i docenti devono votare e il totale dei voti dovrà coincidere con il totale dei componenti il Consiglio.

Anche il Presidente, essendo a tutti gli effetti un membro del Consiglio, è tenuto a votare. In caso di parità egli non vota 2 volte, ma prevale la proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.

I docenti di religione cattolica fanno parte a pieno titolo del C.d.C. con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Essi però partecipano agli scrutini soltanto per le valutazioni relative agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica (art. 309, comma 3, D.Lgs. 16.04.94, n. 297).

2. Connotati della valutazione

La valutazione a cui il Docente e il C.d.C. sottopongono l'alunno deve essere chiaramente caratterizzata dalla massima trasparenza, al fine di dare all'alunno stesso la possibilità di essere informato su tutto quanto ha contribuito ai risultati ottenuti, come previsto dall'art. 2, comma 4 del DPR 4.06.98, n. 249.

3. Trasparenza della valutazione

Il procedimento di valutazione degli alunni (legge 7.08.90, n. 241), al pari degli altri procedimenti amministrativi, deve:

- essere legittimo, ossia eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia;
- l'ampia discrezionalità che i Docenti e il C.d.C. hanno nella valutazione dell'alunno deve sempre fare riferimento alle norme che regolano questo importante atto dell'attività scolastica, al fine di non incorrere nell'emanazione di atti illegittimi e come tali impugnabili nelle sedi competenti;
- deve essere rispondente ai principi di trasparenza declinati nell'art. 39 dell'O.M. n. 90 del 21.05.01;
- contenere la motivazione delle scelte effettuate; l'obbligo della motivazione spetta sia al singolo docente sia all'organo collegiale; la proposta di voto che presenta il Docente deve essere il risultato di verifiche scritte, orali o pratiche effettuate nel corso delle attività didattiche.

La deliberazione finale deve concludersi con un verbale che riporti tutti gli elementi considerati nel procedimento di valutazione, le motivazioni addotte che hanno portato ai risultati approvati.

È necessario che il verbale sia il più possibile esplicito e completo soprattutto per quanto riguarda le motivazioni delle non ammissioni in quanto la maggior parte del contenzioso, che riguarda i risultati degli scrutini e degli esami, è determinato dalla carenza delle motivazioni a supporto delle decisioni assunte dal C.d.C. e dalla superficialità nella redazione del verbale finale.

Quadro sinottico relativo ai riferimenti normativi attinenti le procedure d'esame e di valutazione determinate dal combinato nuove disposizioni di legge inerenti l'esame conclusivo del 1° ciclo.

La valutazione:

- è effettuata collegialmente dal consiglio di classe, compresi i docenti di sostegno e i docenti di religione cattolica/attività alternativa. I docenti di potenziamento forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte;
- è espressa, compresa quella relativa agli esami di Stato, per ciascuna delle discipline del curriculum, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I voti, dunque, sono accompagnati da giudizi;
- del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità;
- riguarda anche le attività di Cittadinanza e Costituzione (confluisce nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica).

AMMISSIONE ALL'ESAME

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti
- La validità dell'anno scolastico per gli studenti della Secondaria I Grado deve essere accertata secondo le disposizioni in vigore fino allo scorso anno in quanto per quest'anno rimangono invariate, non essendo state previste modifiche dalla recente normativa sulla valutazione e sull'esame di Stato (Decreto Legislativo n.62/2017 – DM 741/2017 e nota ministeriale n.1865/2017).



- La normativa che regola l'accertamento della validità dell'anno scolastico per gli studenti della scuola secondaria I e II grado è rappresentata dalla CM n.20/2011 che fa riferimento al DPR n.122/2009.
 - Nella Circolare citata, emanata nel corso dell'anno scolastico 2011/12, si sottolinea la necessità di applicare, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico, come indicato nell'art. 2 comma 10 e nell'art.14 comma 7, del DPR n. 122/2009.
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale; 3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame). La valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto ma attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
 3. Il decreto legislativo n. 62/2017 ha novellato la valutazione e la certificazione delle competenze nel primo ciclo e gli esami di Stato.
 4. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.
 5. I docenti di religione cattolica, di attività alternativa alla religione cattolica e i docenti di insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.
 6. I docenti di potenziamento dell'offerta formativa, invece, non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte (partecipano allo scrutinio come componenti l'organo collegiale).

VOTI E GIUDIZI

1. La valutazione, compresa quella relativa agli esami di Stato, è espressa, per ciascuna delle discipline del curriculum, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
2. Nello specifico, il giudizio, che accompagna la valutazione in decimi, deve descrivere il processo formativo, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
3. Alla luce di quanto sopra riportato e di quanto indicato nel Decreto n. 62/2017 e nella nota n. 1865/2017, sembra evidente che il giudizio non deve limitarsi alle singole discipline ma deve riguardare la descrizione globale del processo di apprendimento e di crescita dell'alunno (preferibile quindi un giudizio complessivo e non per singola disciplina).

COMPORTAMENTO

4. La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità (altro punto di riferimento è rappresentato naturalmente dai regolamenti delle singole Istituzioni scolastiche).
5. In seguito alla succitata novità, è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

6. Le attività svolte nell'ambito dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione.
7. La valutazione delle suddette attività confluisce nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica (ai sensi dell'articolo I della legge n. 169/2008, come leggiamo nella nota Miur 1865/2017).

IRC E ATTIVITÀ ALTERNATIVA

8. La valutazione dell'insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è espressa con una *nota* sull'interesse e i livelli di apprendimento raggiunti.
9. Allo stesso modo, la valutazione delle attività alternative all'insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.

ALUNNI DISABILI E DSA

10. Il D.lgs. n. 62/2017, come leggiamo anche nella nota n. 1865/2017, non ha introdotto novità sostanziali riguardo alla valutazione degli allievi disabili certificati e con DSA.
11. La valutazione dei suddetti alunni fa riferimento al PEI, nel caso dei disabili, e al PDP nel caso degli alunni con DSA.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

12. Il documento di valutazione (periodica e finale) va adeguato alle novità sopra descritte e deve, quindi, riportare non solo i voti in decimi, ma anche il giudizio riguardante il comportamento e il giudizio volto a descrivere il processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

NON AMMISSIONE ALL'ESAME

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l'alunno all'esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra indicati.

La non ammissione all'esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella deliberazione di non ammissione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.



Il decreto legislativo n. 62/2017 e il successivo DM n. 741/2017 hanno novellato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, modificandone requisiti di ammissione, prove, valutazione finale e presidenza della Commissione.

Le novità introdotte dai suddetti decreti sono state illustrate e chiarite tramite la nota n. 1865/2017 e la nota n. 2936/2018.

Pertanto, in sintesi gli argomenti sopra già trattati (con i nuovi riferimenti normativi) inerenti i requisiti e il voto di ammissione all'esame:

AMMISSIONE ESAME DI STATO

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti ...

L'ammissione, dunque, è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.

I requisiti, che gli studenti delle classi terze devono possedere ai fini dell'ammissione all'esame, sono i seguenti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
- aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

VOTO DI AMMISSIONE

Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato un voto di ammissione sulla base del percorso scolastico e dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Il voto di ammissione è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, e può anche essere inferiore a sei decimi, nei casi di ammissione all'esame con una o più insufficienze (*parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento*).

NON AMMISSIONE ALL'ESAME

La non ammissione all'esame di Stato, come si evince dalla lettura del DM n. 741/2017 e della nota n. 1865/2017 e come già detto a proposito dell'ammissione alla classe successiva, costituisce un'eccezione; una misura cui ricorrere sulla base di valutazioni relative all'acquisizione dei livelli di apprendimento e al processo generale di crescita dell'alunno.

Il consiglio di classe, sulla base delle suddette valutazioni, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può deliberare la non ammissione all'esame.

Nei casi di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

La non ammissione va deliberata sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

CRITERI DI NON AMMISSIONE

Dei criteri di non ammissione (sebbene in riferimento alla classe successiva) abbiamo già parlato, evidenziando che, una volta definiti dal collegio dei docenti, gli stessi vanno poi correlati a variabili legate al vissuto dell'alunno, affinché la decisione (di ammissione o meno) sia quanto più possibile confacente alla crescita socio-culturale dello stesso.

COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI :

- E' costituita una Commissione d'esame in ciascuna istituzione scolastica in cui sono presenti corsi di scuola secondaria di primo grado
- La Commissione è composta da tutti gli insegnanti della classi terze, nello specifico, da tutti i docenti cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009 commi 5 e 8 (salvo indicazioni ministeriali), compresi i docenti di sostegno, di religione cattolica e di strumento musicale
- Non fanno parte della Commissione i docenti impiegati in attività di potenziamento dell'offerta formativa
- La Commissione si articola in Sottocommissioni, una per ciascuna delle classi terze
- La Sottocommissione è composta dai docenti del consiglio di classe
- La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico
- Ciascuna Sottocommissione è coordinata da un docente coordinatore, che viene individuato al suo interno dalla Commissione in sede di riunione preliminare;
- La Commissione opera sempre in presenza di tutti i componenti. In caso di assenza di uno o più componenti, la sostituzione degli stessi con docenti in servizio nella scuola è di competenza del Presidente della Commissione.

- L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2017/18, si svolgerà secondo le nuove disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 62/2017 e dal successivo DM n. 741/2017 appositamente dedicato.
- Successiva al DM la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, che ha fornito " *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.* ".
- Le nuove disposizioni hanno introdotto delle novità riguardo al numero e alla tipologia delle prove, all'ammissione, agli esiti e alla composizione (nello specifico alla Presidenza) della Commissione d'esame.



- Vediamo in questa scheda quale sarà la composizione della Commissione e delle Sottocommissioni, a chi sarà affidata la Presidenza della Commissione e il Coordinamento delle Sottocommissioni.

Commissione e Sottocommissioni d'esame

In ogni scuola è costituita una Commissione d'esame, composta da tutti gli insegnanti della classi terze. In particolare, ne fanno parte tutti i docenti cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, compresi i docenti di sostegno e di strumento musicale.

Non fanno parte della Commissione i docenti impiegati in attività di potenziamento dell'offerta formativa. La Commissione d'esame si articola in Sottocommissioni, una per ciascuna delle classi terze. La Sottocommissione è composta dai docenti del consiglio di classe. ***Commissione e Sottocommissioni operano sempre in presenza di tutti i componenti.***

In caso di assenza di uno o più componenti, la sostituzione degli stessi con docenti in servizio nella scuola è di competenza del Presidente della Commissione.

Coordinatore della Sottocommissione

Ciascuna Sottocommissione è coordinata da un docente coordinatore, che viene individuato al suo interno.

Da evidenziare che il decreto n. 741/2017 non specifica a chi spetta la predetta individuazione. La successiva nota n. 1865 del 10 ottobre 2017 indica che è la Commissione ad individuare il docente coordinatore di ogni Sottocommissione.

Presidenza della Commissione

La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico della scuola in cui si svolgono gli esami, quindi un Presidente per ciascuna Istituzione scolastica.

In caso di reggenza di altra scuola, assenza o impedimento del dirigente scolastico, la Presidenza è affidata ad un collaboratore dello stesso, individuato sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001, articolo 25 – comma 5:

"Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti ..."

Dalle disposizioni dettate del DM n. 741/2017 e dal D.lgs n. 62/2017 si evince che in caso di reggenza, il dirigente scolastico presiede la Commissione istituita presso la scuola in cui è reggente, con conseguente individuazione del collaboratore che lo sostituirà, nella scuola di titolarità, nella funzione di Presidente della Commissione d'esame.

PRESIDENZA COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione, come suddetto, è presieduta dal Dirigente scolastico della scuola in cui si svolgono gli esami, per cui non vi sarà più il Presidente esterno.

In caso di reggenza di altra scuola, assenza o impedimento del dirigente scolastico, la Presidenza della Commissione è affidata ad un collaboratore dello stesso.

7. CALENDARIO

L'esame si svolge tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Il calendario delle operazioni d'esame è definito dal dirigente scolastico che lo comunica al collegio dei docenti.

Nello specifico, il dirigente definisce e comunica al collegio le date di svolgimento di:

a) riunione preliminare della commissione; b) prove scritte (si svolgono in tre differenti giornate anche non consecutive); c) colloquio; d) eventuali prove suppletive (che devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico).

Il calendario deve essere definito tenendo in considerazione gli accordi dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.

8. RIUNIONE PRELIMINARE

Nel corso della riunione preliminare, la commissione svolge tutte le attività preliminari allo svolgimento dell'esame.

Nello specifico, la commissione:

- assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni, previo esame della documentazione presentata e tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze; in caso di privatisti disabili certificati, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui ci sia un docente di sostegno;

- definisce:

- gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni; - la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve essere superiore alle quattro ore; - l'ordine di successione delle prove scritte; - l'ordine di successione delle classi per i colloqui;

- predisporre le prove d'esame, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e coerentemente con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali; • definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove; • individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai medesimi; • definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame degli alunni disabili certificati o con disturbo specifico di apprendimento certificato; • individua un coordinatore all'interno di ciascuna sottocommissione (il coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei casi di assenza o impegno presso un'altra sottocommissione).

PROVE D'ESAME

L'esame si articola in tre prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte, predisposte dalla Commissione, sono le seguenti:

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; ▪ prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; ▪ prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni, una per ogni lingua straniera studiata.



10. PROVA D'ITALIANO

Le tipologie di prove previste sono le seguenti:

1. testo narrativo o descrittivo; 2. testo argomentativo; 3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico; La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra.

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, novellate dal decreto legislativo n. 62/2017 cui è seguito il DM n. 741/2017, sono tre prove scritte e una orale.

Le prove scritte sono quelle di: Italiano, Matematica e Lingue straniere (articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue studiate).

Vediamo in questa scheda come si articola la prova scritta di italiano e come può essere predisposta dalla Commissione d'Esame, facendo riferimento ai suggerimenti e agli esempi forniti dal *"Documento di orientamento per la redazione della prova di Italiano nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo"*, realizzato dall'apposito Gruppo di lavoro nominato dal Miur.

Premettiamo che la Commissione, come si legge nel Documento, può liberamente scegliere le tipologie di prove da proporre, nell'ambito di quelle previste dalla normativa, e può definire le tracce tenendo conto anche delle specifiche situazioni delle singole scuole (presenza di studenti con BES, di studenti di recente immigrazione, di situazioni di particolare disagio ambientale ...).

TIPOLOGIE DI PROVE

Le tipologie di prove, previste dal DM n. 741/2017, sono le seguenti:

1. testo narrativo o descrittivo;
2. testo argomentativo;
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico;

La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra.

Le tracce sul testo narrativo o descrittivo devono indicare: situazione, argomento, scopo e destinatario.

Le tracce sul testo argomentativo devono fornire apposite indicazioni di svolgimento.

Le tracce sulla comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico possono richiedere la riformulazione del testo medesimo.

Le tracce devono essere coerenti con il **Profilo dello studente** e i **traguardi di sviluppo delle competenze** delle *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*.

La Commissione, ricordiamolo, predispone tre terne di tracce, una delle quali viene sorteggiata il giorno della prova. Ciascuna terna comprende le succitate tipologie.

1. TESTO NARRATIVO E DESCRITTIVO

Testo narrativo

Le tracce possono essere formulate in maniera tale che la narrazione (degli alunni) prenda spunto da:

1. esperienze di studio: letteratura, storia, scoperte scientifiche, vite di personaggi famosi ... In tal caso il racconto ha uno scopo prevalentemente divulgativo;
2. aneddoto personale o dalla vita familiare;
3. vicenda che riguarda il contesto in cui vivono gli alunni. In tal caso il racconto ha lo scopo di trasmettere la memoria della vicenda narrata, di alimentare un ricordo, di condividere un'esperienza significativa.

Le tracce, che richiedono la **scrittura di racconti** relativi a generi narrativi diversi (per es. racconto **realistico** o **fantastico**), prendono preferibilmente spunto da **testi letterari**, in modo da dare agli studenti la possibilità di arricchire con elementi descrittivi il carattere espressivo del racconto.

Le tracce, che vengono **presentate attraverso un breve testo letterario da cui prendere spunto**, una **frase chiave** o un'**immagine**, devono fornire **indicazioni puntuali** su: situazione (contesto), argomento (tematica), scopo (l'effetto che si intende suscitare) e destinatario (il lettore a cui ci si rivolge).

Testo descrittivo

Le tracce, come nel caso del testo narrativo, **devono indicare**: situazione, argomento, scopo e destinatario.

Nella formulazione delle tracce si deve tenere in considerazione il fatto che la **funzione** del testo orienta il carattere della **descrizione**, per cui: se la **funzione** del testo è **informativa**, la **descrizione** sarà **oggettiva**; se la **funzione** è **espressiva**, la **descrizione** sarà **soggettiva**; se la **funzione** è **persuasiva**, la **descrizione** sarà **oggettiva o soggettiva**.

Le tracce possono essere formulate in modo che la descrizione prenda spunto da:

- esperienze di vita degli alunni (la scuola, la famiglia, gli amici, la città, un viaggio ...);
- visione di un'immagine (un dipinto, una foto, un paesaggio reale o immaginario ...).

1. TESTO ARGOMENTATIVO

Dato un **tema**, in forma di questione o un brano contenente una tematica specifica, si chiede di scrivere un **testo argomentativo**, in cui gli studenti espongono una tesi, la sostengono con argomenti noti o frutto di convinzioni personali ed espongono eventualmente argomenti contro.

La traccia può essere strutturata in una delle seguenti forme:

1. *dialogo tra due interlocutori con opinioni diverse che si confrontano su un tema ben definito;*
2. *sviluppo di una tesi data rispetto alla quale si chiede di contro-argomentare;*
3. *redazione del verbale di una discussione che deve portare a una decisione;*



4. *riscrittura di un breve testo argomentativo conseguente alla assunzione di un punto di vista diverso rispetto a quello dato nel testo di partenza.*

Nella traccia vanno richiamati caratteristiche e procedimenti propri dell'argomentare.

COMPRENSIONE E SINTESI DI UN TESTO LETTERARIO, DIVULGATIVO, SCIENTIFICO, ANCHE ATTRAVERSO RICHIESTE DI RIFORMULAZIONE

Dato un testo letterario, divulgativo o scientifico, si deve richiedere la riscrittura del medesimo.

La riscrittura può essere:

- parafrastica per allargamento, in particolare di un testo poetico;
- riassuntiva per riduzione;
- plurima per sintesi sempre più stringenti;
- con selezione delle informazioni.

Oltre alla riscrittura del testo dato, in questa tipologia di prova è possibile proporre anche **domande a risposta chiusa** che presentino affermazioni ricavate dal testo, secondo l'alternativa **vero/falso** o attraverso domande a **risposta multipla** ... Ciò al fine di *verificare l'effettiva comprensione del testo*.

Testo poetico o breve testo narrativo;

Nel caso in cui si proponga la **comprensione e sintesi** di una **poesia** o di un **breve testo narrativo**, gli studenti:

- riscrivono il testo, cogliendone il senso globale;
- dovrebbero sviluppare una breve analisi riferita alle scelte lessicali, all'uso della sintassi, alle tecniche usate dall'autore per coinvolgere il lettore;
- dovrebbero individuare alcune tra le più note e frequenti figure retoriche (nel caso di testo poetico).

La **riscrittura**: è **parafrastica per allargamento** nel caso del **testo poetico**; può essere effettuata da un **punto di vista diverso** da quello proposto nel caso del **testo narrativo**.

Testo di divulgazione scientifica o di manualistica scolastica o di cronaca o commento giornalistici

Nel caso in cui si proponga la **comprensione e sintesi** di un **testo di divulgazione scientifica** o di **manualistica scolastica** o di **cronaca** o **commento giornalistici**, lo studente deve produrre un **breve riassunto** (riscrittura per riduzione).

E' opportuno richiedere nella traccia la suddivisione del testo in macrosequenze, assegnando un titolo a ciascuna di esse.

PROVA STRUTTURATA IN PIÙ PARTI RIFERIBILI ALLE TIPOLOGIE A), B), C)

La **prova**, che può avere come punto di partenza un **testo letterario** o non letterario, si articola in **più sezioni**, ciascuna delle quali relativa alla suddette tipologie (A, B, C):

- presentazione del testo;
- domande di comprensione;
- riscrittura del testo o di sue parti;
- produzione autonoma di tipo narrativo, descrittivo o argomentativo a partire da argomenti presenti nel testo.

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle suddette tipologie. Il giorno della prova poi la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati.

Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

11. PROVA DI MATEMATICA

Le tipologie di prova previste sono le seguenti:

1. Problemi articolati su una o più richieste 2. Quesiti a risposta aperta

La Commissione predispone almeno tre tracce riferite ad entrambe le succitate tipologie.

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

12. PROVA LINGUE STRANIERE

La prova relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni: una per l'Inglese; una per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo 2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 3. Elaborazione di un dialogo 4. Lettera o email personale 5. Sintesi di un testo.

Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'Inglese che alla seconda lingua studiata.

La prova farà riferimento soltanto all'inglese nelle scuole o classi in cui le due ore settimanali della seconda lingua vengono utilizzate per il potenziamento dell'inglese o dell'italiano per gli alunni stranieri.

Nel caso di alunni DSA, dispensati dalla prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Nel caso di alunni DSA esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere. Il voto da attribuire sarà unico.



Nell'art.9 del D.M. n.741 del 2017 che disciplina la prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere si afferma che le commissioni predispongono almeno tre tracce, scegliendo tra le diverse tipologie indicate nello stesso articolo e nella successiva Nota Ministeriale 1865 del 2017, al paragrafo 4, si specifica che le tipologie possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia.

Si chiede se la combinazione di distinte tipologie all'interno della stessa traccia implichi poi che esse debbano essere svolte entrambe dal candidato o la scelta, come in passato, debba ricadere solo su una delle tipologie presentate?

Per la formulazione completa delle tipologie di tracce da proporre per le prove scritte la Nota 1865 del 2017 rinvia all'art.9 del D.M. n.741 del 2017, il nuovo decreto sull'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, il quale stabilisce che *“la commissione predispone almeno tre tracce (...) con riferimento alle tipologie in elenco”*.

Le tipologie sono le seguenti:

1. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
2. completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
3. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
4. Lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
5. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Che le tipologie possano essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia è scritto nella Nota 1865. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua comunitaria (Nota 1865 pag.7). In merito alla scelta della tipologia che il candidato vorrà svolgere il decreto 741 non specifica, tuttavia si ricorda che nel D.M. del 26/08/1981 che ha dettato *“Criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media”* per la prova di lingua straniera si afferma che *“essa si articolerà su due tracce, sulle quali gli allievi eserciteranno la loro scelta”*. Lo stesso decreto ministeriale del 26 agosto 1981 è espressamente richiamato dal comma 29 dell'art.9 dell'Ordinanza Ministeriale n.90 del 21/05/2001: *“L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le modalità stabiliti nel testo allegato al Decreto Ministeriale 26.8.1981”*.

Ferma restando la combinazione delle tipologie di cui alla Nota 1865, si ritiene che il candidato debba operare la sua scelta tra una delle tracce proposte, anche perché è utile ricordare che ciascuna delle prove scritte non deve superare le quattro ore e la prova scritta di lingua straniera è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e la seconda lingua comunitaria.

Ai sensi dell'art.5 del D.M. 741 *“la commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame di cui al successivo articolo 6”*; *“le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline”* (successivo art.6 del D.M. 741).

Al punto 5 della Nota Ministeriale n.1865 del 2017 si legge che *“alla prova scritta di lingua straniera viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali”*, ma non dice da dove derivi quest'unico voto, per cui ci sono scuole di pensiero che ritengono si debba applicare la media matematica e altre invece che optano per la media ponderata,

Nell'art.5 comma 6 del D.M. 741 è stabilito che *“la commissione, nell'ambito della riunione preliminare, (...) definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove”*; nell'art.12 del decreto 741 del 2017 *“Correzione e valutazione delle prove”* è specificato che *“la sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare”*, più avanti è sottolineato che *“alla prova scritta di lingua straniera ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto in decimi, senza utilizzare frazioni decimali”*; lo stesso principio è espresso nel paragrafo 5 della Nota Ministeriale n.1865. Per la definizione del voto delle due lingue straniere che deve essere unico, l'estensore del decreto non specifica le modalità attraverso le quali tale voto dovrà determinarsi, non indica infatti l'espressione *“media dei voti”*, diversamente a quanto al contrario fa per la definizione del voto finale ove è stabilito che esso viene determinato in prima istanza tra la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento e successivamente dalla media di tale voto, con il voto di ammissione che determina il voto finale, il quale, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5 viene arrotondato all'unità superiore. Pertanto, in mancanza di una indicazione esplicita sulla modalità per arrivare a determinare il voto unico delle due lingue straniere, si rimanda indirettamente ai criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse di cui all'art.5 del D.M. n.741 definiti dalla commissione nell'ambito della riunione preliminare che potrà quindi decidere in autonomia. Non era così nel comma 6 dell'art.3 del DPR n.122 del 2009 che ha cessato di avere efficacia dal 1 settembre 2017. In merito a ciò sarebbe opportuno anche stabilire, nel caso in cui il risultato del voto unico derivante dalle due prove scritte di lingue riporti un voto decimale pari o superiore a 0.5, se esso debba essere arrotondato all'unità superiore, considerando che il D.M. 741 non specifica su questo punto, prescrivendo però che il voto unico sia espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Durata max della prova ed eventuale pausa tra lo svolgimento della traccia di lingua inglese e la traccia di seconda lingua comunitaria:

Sia nell'art.5 del D.M. 741 che nella Nota Ministeriale n.1865 del 2017 al paragrafo 3 *“Riunione preliminare e calendario delle operazioni”* circa la durata oraria delle prove scritte è stabilito che ciascuna delle prove non deve superare le quattro ore, considerando che la prova scritta di lingua straniera può essere articolata in due sezioni distinte per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, da svolgere quindi in un'unica giornata; la durata complessiva di ciascuna prova verrà stabilita durante la riunione preliminare, prevedendo l'eventuale quarto d'ora o più di pausa tra lo svolgimento di una traccia e un'altra, fermo restando che non si dovrà superare il limite di 4 ore fissato nel D.M. 741 e che si potrà assegnare più tempo ad una lingua rispetto all'altra.



13. SORTEGGIO TRACCE

Le tracce sono sorteggiate dalla commissione che, a tal fine, non deve necessariamente riunirsi in composizione Plenaria.

Il sorteggio può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della Commissione medesima.

14. COLLOQUIO

Il colloquio, condotto collegialmente dalla Sottocommissione, si pone la finalità di valutare:

- ✓ le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali;
- ✓ le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le parti di studio;
- ✓ il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e di quelle nelle lingue straniere.

Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

L'esame di Stato del I ciclo di istruzione ha subito importanti modifiche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 62 del 2017 e del successivo decreto ministeriale 741 del 2017. Dalla lettura del dispositivo 62, art.8, anche il colloquio finale risulta essere stato novellato.

LE FINALITÀ

Leggendo le disposizioni dell'art.8 il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Il D.M. 741 ha ripreso parte del decreto 62, ampliando per certi aspetti le indicazioni e sottolineando in più le modalità di conduzione; è previsto infatti che il colloquio sia condotto collegialmente dalla sottocommissione e che espliciti un collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Su quest'ultimo punto dell'interdisciplinarietà, il decreto 62, non era stato esaustivo.

A proposito del colloquio anche la Nota ministeriale n.1865 del 2017 ha ripreso le stesse disposizioni contenute nel decreto 741.

LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Un elemento di novità consiste nella nuova versione del colloquio che terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione; si tratta di competenze che i collegi docenti hanno già definito all'interno dei PTOF, ma sarebbe opportuno delineare in che modo saranno valutate in sede di colloquio.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Considerate le novità introdotte e per evitare che il colloquio finale si riduca ad una reiterazione delle modalità utilizzate negli anni precedenti, sarebbe buona prassi stabilire anche i criteri di valutazione del colloquio e deliberarli in seno al collegio dei docenti, cosicché in sede di riunione preliminare, tali modalità risulteranno già definite. Ciascun consiglio di classe e successivamente ciascun collegio dei docenti sarà libero di attribuire più o meno peso a tutte le indicazioni contenute nei decreti succitati, non dimenticando che i criteri fanno parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa e che quanto scritto nel PTOF rappresenta un prontuario di trasparenza per le famiglie nonché la realizzazione di una uniformità valutativa a livello di istituzione scolastica.

La definizione dei criteri e delle modalità di conduzione permetteranno di evitare quelle inutili discussioni che si verificano spesso al momento dell'attribuzione del voto del colloquio all'interno delle sottocommissioni; sarebbe un modo per seguire una stessa linea di azione ed evitare, come sovente accade, che il voto del colloquio sia un jolly per riparare alle altre prove d'esame che magari non sono andate molto bene.

I consigli di classe dovrebbero proporre e il collegio deliberare sulle indicazioni fornite rispettivamente nei decreti 62 e 741:

- le conoscenze, abilità e competenze valutate in riferimento al Profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali del 2012 e adesso tenendo conto anche delle nuove "Indicazioni nazionali e nuovi scenari" emanate di recente, le quali pongono al centro il tema della cittadinanza come "vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo"; all'interno del testo, si legge infatti che "la cittadinanza riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro";
- i criteri riferiti alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo secondo una scala di livello descrittivo.
- Tutto ciò dovrebbe essere integrato anche dalla definizione dei giudizi sul colloquio che la norma non indica ma che nei fatti rappresentano una descrizione dei livelli di apprendimento e della maturità globale conseguita da ciascun alunno.

Non è da tralasciare inoltre che i criteri del colloquio dovranno essere stabiliti anche relativamente agli alunni con disabilità e DSA.

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE

Le prove sono corrette e valutate dalla Sottocommissione, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d'esame in sede di riunione preliminare.

La correzione va effettuata dai docenti della disciplina o delle discipline interessate (come precisa la nota del 9 maggio 2018), mentre l'attribuzione del voto è di competenza dall'intera sottocommissione.

A ciascuna prova scritta è attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Alla prova di lingue straniere, sebbene articolata in due sezioni, è attribuito un voto unico espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. L'attribuzione del voto non deve essere frutto di una semplice operazione aritmetica, ma deve tenere in considerazione lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.



La novità più consistente è la strutturazione della prova scritta, che dovrà essere articolata in due sezioni distinte rispettivamente per l'inglese e la seconda lingua comunitaria. Il legislatore ha inteso unificare la valutazione delle due prove scritte, predisponendo che essa sia espressa attraverso un unico voto ed eliminando a priori l'utilizzo di frazioni decimali.

E' opportuno sottolineare che le modalità di svolgimento della prova, la stessa strutturazione nonché la valutazione sono rimesse ai criteri stabiliti dal collegio docenti e riconfermati in sede di riunione preliminare.

Alla base della determinazione dei criteri è importante rispettare le disposizioni dei decreti sopra citati e della Nota ministeriale 1865, ulteriormente esplicativa sull'argomento, ricordando che le decisioni spettano al collegio unitario, a prescindere delle proposte avanzate nei dipartimenti disciplinari.

Prima di tutto sarà necessario predisporre la prova d'esame, scegliendo tra le tipologie di traccia, proposte dal D.M. n.741, che saranno oggetto della prova. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline. Si stabiliranno altresì la durata oraria della prova nonché le modalità di correzione e valutazione.

Per arrivare al voto unico è esclusa la media dei due voti risultanti dalle due sezioni. Tale principio dovrà essere categoricamente rispettato, pena l'insorgere di possibili contenziosi che potrebbero fare appello proprio su questo aspetto. In fase di definizione dei criteri, è utile quindi essere chiari su questo punto e dare piena attuazione a quanto stabilito nell'art.12 del D.M. n.741 del 2017.

Alle indicazioni sopra richiamate, si aggiunga che nella predisposizione dei criteri si dovrà tenere conto degli alunni con disabilità e con DSA certificati.

Qui di seguito, si indicano gli articoli del D.Lgs.62/2017 e del decreto 741/2017 utili alla definizione dei criteri.

DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI

art.8 del Decreto Legislativo n.62 del 2017 Svolgimento ed esito esame di Stato: La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e valutazione

art.5 D.M. n.741 Riunione preliminare e calendario delle operazioni

La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame (...) e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove. Detti criteri che riguardano anche le lingue straniere potrebbero essere già stati stabiliti nelle riunioni di dipartimento in corso d'anno scolastico e deliberati in seno al collegio docenti unitario.

DURATA ORARIA DELLA PROVA

art.5 D.M. n.741

"la durata della prova non deve superare le quattro ore"

COMPETENZE DA VALUTARE

art.9 D.M. n.741 del 2017 "Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere"

"La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo, e in particolare al Livello A2 per l'inglese e al Livello A 1 per la seconda lingua comunitaria"

ARTICOLAZIONE DELLA PROVA

art.9 D.M. n.741 del 2017 "Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere"

"La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e la seconda lingua comunitaria"

PREDISPOSIZIONE DELLE TRACCE E TIPOLOGIE

art.9 D.M. n.741 del 2017 "Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere"

"La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo"

Le tipologie delle tracce sono:

- a)questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b)completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c)elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d)lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e)sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Nella Nota ministeriale n.1865 del 2017 è specificato che le tipologie possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE: art.12 D.M. n.741 del 2017

"La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare"

"Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in due sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali"

In riferimento a quest'ultimo punto è bene tenere presente che:

- sia il D.M. n.741 del 2017 sia la Nota ministeriale n.1865 del 2017 non utilizzano l'espressione "media dei voti";
- il voto è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali;
- non sarà possibile ricorrere alla media dei voti delle due lingue, quest'ultima è esclusa e confermata nello stesso preambolo del D.M. n.741 del 2017 *"Considerata l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione finalizzata a determinare il voto della prova di lingua straniera"*



calcolando la media tra i voti assegnati alle due sezioni della prova medesima, in quanto tale media comporterebbe la definizione di un voto in decimi con possibile frazione decimale e in quanto il decreto legislativo 13 aprile n.62 fa espresso riferimento ad una sola prova di lingue ancorché articolata in due sezioni”.

● Esclusa l'indicazione di due voti distinti

Proposta per la predisposizione della griglia di correzione e valutazione:

la valutazione è in decimi, si potrebbe optare per la costruzione di un'unica griglia per le due lingue, assegnando ad esempio rispettivamente 5 punti alla lingua inglese e 5 punti alla seconda lingua comunitaria.

Se il risultato riporta un voto con frazione decimale, non previsto dal D.M. 741/2017, nella riunione preliminare sarebbe opportuno stabilire se in caso di frazione pari o superiore a 0,5 esso debba o meno essere arrotondato all'unità superiore.

ALUNNI CON DISABILITÀ

art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017

Per gli alunni con disabilità occorre fare riferimento all'art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017, il comma 6 espressamente prevede che *“Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno o dell'alunna in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale”*.

Art.14 D.M.741 del 2017

“Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'art.7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove”.

ALUNNI CON BES

Il decreto legislativo n.62 del 2017 non prevede strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni con BES non certificati, fatta eccezione per i DSA la cui valutazione è disciplinata nell'art.11 del decreto ed è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Nella seduta preliminare la commissione, per gli alunni con DSA, dovrà fare riferimento ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art.11 del D.Lgs. 62 del 2017:

“Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi” (comma 10 art.11 D.lsg. n.62 del 2017).

“Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte” (comma 11 art.11 D.lsg. n.62 del 2017).

“Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” (comma 12 art.11 D.lsg. n.62 del 2017)

“In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 (comma 13 art.11 D.lsg. n.62 del 2017).

D.M. n.741 del 2017 al comma 6 prescrive *“per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe”*.

D.M. n.741 del 2017, al comma 8 dell'art.14, ha specificato che *“nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato”*.

Diventa pertanto fondamentale, in sede di riunione preliminare:

1. riprendere le modalità di valutazione, già deliberate in seno al collegio dei docenti;

2. ratificare i criteri valutativi di cui al comma 8 dell'art.14 del D.Lgs. n.62/2017 che ciascuna sottocommissione adatterà, sulla base del piano didattico personalizzato, per ogni alunno che ne usufruisce, già precedentemente decisi in seno ai consigli di classe.

3. stabilire:

- tempi accordati per lo svolgimento della prova scritta;
- gli strumenti compensativi che gli alunni con DSA potranno utilizzare;
- i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera in presenza di dispensa dalla prova scritta
- le prove differenziate in caso di esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, coerenti con il percorso svolto.



Sui livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa e sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo

L'articolo 9 del D.M. n.741 del 2017 specifica che la prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

Più avanti è sottolineato che la commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo.

In riferimento a ciò sarebbe opportuno definire in sede di dipartimento disciplinare, da ratificare poi nel collegio unitario, quali competenze, desunte dai documenti sopra citati, saranno oggetto di valutazione durante la prova scritta e il colloquio delle lingue straniere.

Il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa riporta nella scala globale i seguenti descrittori:

A1 *Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.*

A2 *Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.*

Il colloquio nelle lingue straniere: art.8 del D.lgs. n.62 del 2017 e art.10 del D.M. 741

In sede di riunione preliminare, si definiranno anche le competenze relative alle lingue straniere che saranno oggetto di valutazione, così come indicato nell'art.8 del D.lgs. n.62 del 2017 e nell'art.10 del D.M. 741. Il riferimento resta il profilo finale dello studente stabilito nelle Indicazioni nazionali.

Nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione si legge:

"Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea".

15. VALUTAZIONE PROVE SCRITTE

Le prove sono corrette e valutate dalla Sottocommissione, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d'esame in sede di riunione preliminare.

La correzione va effettuata dai docenti della disciplina o delle discipline interessate (come precisa la nota del 9 maggio 2018), mentre l'attribuzione del voto è di competenza dall'intera sottocommissione.

A ciascuna prova scritta è attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Alla prova di lingue straniere, sebbene articolata in due sezioni, è attribuito un voto unico espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. L'attribuzione del voto non deve essere frutto di una semplice operazione aritmetica, ma deve tenere in considerazione lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.

A ciascuna prova scritta è attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Alla prova di lingue straniere, sebbene articolata in due sezioni, è attribuito un voto unico espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. L'attribuzione del voto non deve essere frutto di una semplice operazione aritmetica, ma deve tenere in considerazione lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.

VALUTAZIONE COLLOQUIO

La valutazione del colloquio, effettuata dalla Sottocommissione in base ai criteri definiti dalla Commissione d'esame in sede di riunione preliminare, è espressa con un voto in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

VALUTAZIONE FINALE

La valutazione finale è deliberata dalla Commissione d'esame, su proposta della Sottocommissione.

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Nello specifico:

- la prima media servirà preliminarmente alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle singole prove e del colloquio, senza applicare però, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore;
- la seconda media, quella che determinerà il voto finale, si calcolerà tra il voto di ammissione e il risultato ottenuto dalla prima media cioè la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. In questo caso il voto è eventualmente arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta.

L'esame è superato con una votazione complessiva di almeno sei decimi.

Il voto finale dei candidati privatisti scaturisce dalla sola media dei voti attribuiti alle tre prove scritte ed al colloquio. Il voto, così determinato, è arrotondato all'unità superiore in caso di frazioni pari o superiori a 0,5.



18. ATTRIBUZIONE LODE

All'alunno, che consegue una valutazione finale pari a 10/10, può essere attribuita la lode.

La Commissione delibera all'unanimità la lode su proposta della Sottocommissione, tenuto conto delle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico e degli esiti delle prove d'esame.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola secondaria di primo grado.

Il documento di certificazione è compilato dal consiglio di classe al termine dello scrutinio finale della classe terza, soltanto per gli alunni ammessi all'esame di Stato, ed è sottoscritto dal dirigente scolastico.

La certificazione è consegnata alle famiglie dei soli alunni che superano l'esame.

La certificazione delle competenze non è rilasciata ai candidati che sostengono l'esame in qualità di privatisti.

Le Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione forniscono indicazioni in merito alle modalità e agli strumenti di valutazione delle medesime, alla composizione e compilazione del modello nazionale di certificazione e ai livelli di competenza conseguibili dagli studenti.

Abbiamo già parlato delle modalità e degli strumenti di valutazione e della struttura del modello in:

Vediamo adesso come e quando va compilata e consegnata la certificazione, cos'è previsto in merito agli alunni disabili e ai candidati privatisti, la sezione riservata alla Prova Invalsi e la documentazione che sarà consegnata alle famiglie al termine dell'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Il documento di certificazione è compilato dal consiglio di classe al termine dello scrutinio finale della classe terza, soltanto per gli alunni ammessi all'esame di Stato, ed è sottoscritta dal dirigente scolastico.

La certificazione è consegnata alle famiglie dei soli alunni che abbiano superato l'Esame.

ALUNNI DISABILI

Il DM n. 742/2017 prevede che: *"Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato."*

Il modello, dunque, laddove necessario, è accompagnato da una nota da cui si evince il rapporto tra gli enunciati di competenza del modello medesimo e gli obiettivi del PEI. Al tal fine, ad esempio, è possibile allegare dei descrittori (rubriche, griglie ...) tali da declinare la padronanza delle competenze chiave (descritte dalle dimensioni del Profilo), in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

ALUNNI DSA

Gli alunni con DSA possono essere dispensati dalle prove scritte di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento delle medesime.

Nel documento di certificazione, in caso di alunni dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline.

In caso di esonero dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, la sezione relativa alle lingue non viene compilata.

Il consiglio di classe, nei casi sopra descritti, integra in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

CANDIDATI PRIVATISTI

La certificazione delle competenze non è rilasciata ai candidati che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di privatisti, in quanto la stessa è definita in sede di scrutinio finale.

SEZIONE INVALSI

Una sezione del documento di certificazione è riservata alla Prova Invalsi.

La sezione indica in forma descrittiva il livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, ossia Italiano, Matematica e Inglese.

La sezione dedicata alle prove nazionali è predisposta e redatta dall'Invalsi.

Gli alunni dispensati da una o più prove (DSA o DVA) o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non ricevono la relativa certificazione delle competenze da parte dell'Istituto di Valutazione (vedi nota Miur n. 2936 del 20/02/2018).

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA AL TERMINE DELL'ESAME

Al termine dell'Esame, alla famiglia sarà consegnata la seguente documentazione:

1. l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica;
4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

(Decreto legislativo n. 62/2017, DM 742 2017, nota Miur 1865/2017).



VALUTAZIONE FINALE

La valutazione finale è deliberata dalla Commissione d'esame, su proposta della Sottocommissione.

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Nello specifico:

- la prima media servirà preliminarmente alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle singole prove e del colloquio, senza applicare però, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore;
- la seconda media, quella che determinerà il voto finale, si calcolerà tra il voto di ammissione e il risultato ottenuto dalla prima media cioè la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. In questo caso il voto è eventualmente arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta.

L'esame è superato con una votazione complessiva di almeno sei decimi.

Il voto finale dei candidati privatisti scaturisce dalla sola media dei voti attribuiti alle tre prove scritte ed al colloquio. Il voto, così determinato, è arrotondato all'unità superiore in caso di frazioni pari o superiori a 0,5.

18. ATTRIBUZIONE LODE

All'alunno, che consegue una valutazione finale pari a 10/10, può essere attribuita la lode.

La Commissione delibera all'unanimità la lode su proposta della Sottocommissione, tenuto conto delle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico e degli esiti delle prove d'esame.

19. CERTIFICAZIONE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola secondaria di primo grado.

Il documento di certificazione è compilato dal consiglio di classe al termine dello scrutinio finale della classe terza, soltanto per gli alunni ammessi all'esame di Stato, ed è sottoscritto dal dirigente scolastico.

La certificazione è consegnata alle famiglie dei soli alunni che superano l'esame.

La certificazione delle competenze non è rilasciata ai candidati che sostengono l'esame in qualità di privatisti.

Certificazione competenze alunni disabili e DSA - Struttura documento certificazione, livelli e competenze chiave europee e del profilo dello studente - Modalità e strumenti di valutazione certificazione competenze

20. SEZIONE INVALSI DOCUMENTO CERTIFICAZIONE

Una sezione del documento di certificazione è riservata alle Prove Invalsi.

La sezione indica in forma descrittiva il livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, ossia Italiano, Matematica e Inglese.

La sezione dedicata alle prove nazionali è predisposta e redatta dall'Invalsi.

Gli alunni dispensati da una o più prove (DSA o DVA) o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea (DVA), secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non ricevono la relativa certificazione delle competenze da parte dell'Istituto di Valutazione (vedi nota Miur n. 2936 del 20/02/2018).

Certificazione Invalsi alunni disabili e DSA

21. ALUNNI DISABILI

Gli alunni disabili certificati svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico.

Qualora sia necessario, la sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

E' previsto un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all'esame. L'attestato di credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale.

L'alunno, in possesso del predetto attestato, si iscrive alla scuola secondaria di II grado soltanto ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi (gli alunni, che ricevono l'attestato di credito formativo non possono essere iscritti, l'anno scolastico successivo, alla classe terza della scuola secondaria di primo grado).

Per l'esito finale vedi quanto detto sopra.

Evidenziamo che gli alunni disabili sono ammessi all'esame di Stato pur non partecipando alle prove Invalsi.

22. ALUNNI DSA

Per gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento certificati, la Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure:

- ✓ tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
- ✓ uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame;
- ✓ dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica).

Nella valutazione delle prove scritte, la Sottocommissione adotta criteri valutativi, individuati dalla Commissione in sede di riunione preliminare, coerenti con le competenze acquisite dallo studente con DSA sulla base del piano didattico personalizzato.

Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera (perché esonerati dall'insegnamento della medesima), gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.



Per l'esito finale vedi quanto detto sopra.

Qui ulteriori informazioni sullo svolgimento dell'esame da parte degli alunni DVA e DSA.

23. ALUNNI BES NON CERTIFICATI

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi.

La commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

24. DOCUMENTAZIONE ALLA FAMIGLIA AL TERMINE DEGLI ESAMI

Al termine dell'Esame di Stato, alla famiglie degli alunni, che abbiano superato l'esame, sarà consegnata la seguente documentazione:

1. attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma; 2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico; 3. sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica; 4. sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

25. PRIVATISTI

Sono ammessi all'esame, in qualità di privatisti, i candidati che:

- compiono, entro il 31 dicembre 2018, il tredicesimo anno di età ed hanno conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado; ▪ si avvalgono dell'istruzione parentale; ▪ frequentano la terza classe presso una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria, iscritta all'albo regionale; ▪ hanno conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;

Come per gli interni, anche per i candidati privatisti la partecipazione alla prova Invalsi costruisce requisito di ammissione all'esame di Stato.

26. STRUTTURE OSPEDALIERE

L'esame di Stato, in presenza di studenti ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo previsto per il suo svolgimento, può essere sostenuto in ospedale.

27. CPIA

Il Miur, con la C.M. n.9 del 3 novembre 2017, ha fornito indicazioni in merito all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione di primo livello, rivolti agli adulti nei CPIA.

28. SESSIONE SUPPLETIVA

La Commissione, in caso di candidati assenti, per gravi e documentati motivi, prevede una sessione suppletiva d'esame, che si conclude entro il 30 giugno. In casi eccezionali, la predetta sessione può concludersi entro la fine dell'anno scolastico (31/08).

29. PUBBLICAZIONE ESITI D'ESAME

Gli esiti finali dell'esame vengono pubblicati all'albo dell'Istituzione scolastica.

Per gli studenti, che non superano l'esame, non va pubblicato il voto finale conseguito ma soltanto la dicitura "esame non superato".

30. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs. n. 62/2017 • Decreto ministeriale n. 741/2017 • Decreto ministeriale n. 742/2017 • Nota n. 1865/2017 • Nota del 9 maggio 2018.

Carmelo Ciringione
DIRIGENTE SCOLASTICO

